

STUDIO TENTORIO

Commercialisti - Revisori legali dei conti

*Dott. Franco Tentorio
Dott. Luigi Grumelli Pedrocca
Dott. Claudio Ravasio
Dott. Cristiano Rossetti
Dott. Massimo Marchetti
Dott. Ottorino Tentorio
Dott.ssa Francesca Tentorio
Dott.ssa Alessandra Paganessi*

Bergamo, 24 gennaio 2019

Spettabili
DITTE CLIENTI
Loro indirizzi

Circolare n. 1/2019

LA LEGGE DI BILANCIO 2019

- Detrazione per interventi di ristrutturazione

La detrazione del 50% per i lavori di **recupero del patrimonio edilizio**, con il limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare, in scadenza al 31 dicembre 2018, è stata **prorogata per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019**; dal 2020 tornerà al 36%, con il limite massimo di spesa di € 48.000 per unità immobiliare.

Si ricorda per gli interventi di seguito specificati di effettuare, a pena di nullità, la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

- Detrazione per l'acquisto di mobili

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di recupero del patrimonio edilizio è altresì riconosciuta una detrazione del **50%** delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a € 10.000**. Le spese devono essere sostenute **entro il 31 dicembre 2019**.

I lavori sul fabbricato devono essere iniziati prima del pagamento dei mobili.

Si ricorda per gli elettrodomestici di seguito specificati di effettuare, a pena di nullità, la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

- Comunicazione all'Enea

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni su alcune spese che danno diritto alla detrazione del 50%, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

La comunicazione degli interventi ultimati dal 1/1/2018 al 21/11/2018 va effettuata entro il **19/2/2019**; a regime va effettuata entro 90 giorni dalla fine lavori.

Si riportano di seguito gli interventi che richiedono la suddetta comunicazione.

STRUTTURE EDILIZIE:

- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.

INFISSI:

- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.

IMPIANTI TECNOLOGICI:

- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- microcogeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici.

ELETTRODOMESTICI (di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A):

- forni - frigoriferi - lavastoviglie - piani cottura elettrici - lavasciuga - lavatrici.

(solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017)

- Detrazione per interventi di efficienza energetica

La detrazione **del 65%** (ridotta al 50% per alcuni interventi) per i lavori che migliorano l'**efficienza energetica** è riconosciuta per le spese sostenute **fino al 31 dicembre 2019**.

Si ricorda, a pena di nullità, di effettuare la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

- Detrazione per interventi sul "verde"

Anche per l'anno 2019 è prevista una detrazione del 36% delle spese, fino ad un ammontare non superiore a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per gli interventi relativi alla:

- a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini.

La norma rileva anche per le parti comuni di edifici condominiali.

Sono agevolate anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi precedentemente indicati.

I **pagamenti** devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la **tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **dieci quote annuali**.

- Cedolare secca per la locazione di negozi

Il canone di locazione percepito da persone fisiche e relativo ai **contratti stipulati nell'anno 2019**, aventi ad oggetto **unità immobiliari classificate** nella categoria catastale **C/1**, di **superficie fino a 600 metri quadrati**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locare congiuntamente, può, essere assoggettato a **cedolare secca del 21%**. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

- Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sono stati riaperti i termini entro i quali le persone fisiche possono rideterminare il valore delle **partecipazioni possedute al 1° gennaio 2019** con le seguenti modalità:

- il nuovo valore è quello risultante da apposita perizia da giurare entro il **30 giugno 2019**;

- è dovuta un'**imposta sostitutiva dell'11% per i soci "qualificati" e del 10% per i soci "non qualificati"**;

- l'imposta sostitutiva va versata entro il **30 giugno 2019**, oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli **interessi al tasso annuo del 3%**;

- se la **perizia** è commissionata dalla società, il suo costo è **deducibile in 5 esercizi**; se è commissionata dai soci, il suo costo è portato ad incremento del costo della partecipazione.

La norma può essere conveniente per coloro che intendono a breve – medio termine cedere a terzi le azioni o le quote possedute, in quanto la successiva vendita comporterà una rilevante riduzione degli oneri fiscali.

Disposizioni simili consentono la **rivalutazione dei terreni** (l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 10%).

I contribuenti che hanno effettuato una precedente rivalutazione dei medesimi beni possono detrarre dall'imposta oggi dovuta quella versata in precedenza.

- Buono asili nido

Nel triennio 2019-2021 viene aumentato da 1.000 a 1.500 euro l'importo annuale del buono riconosciuto ai genitori per la frequenza di un asilo nido del figlio.

- Rottamazione cartelle persone fisiche

Le persone fisiche con un ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000 possono definire con notevoli riduzione carichi affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

- Nuovo regime forfetario

E' stato riformato il regime forfetario per imprenditori individuali e professionisti.

Possono utilizzare dal 2019 il nuovo regime i contribuenti che nell'anno precedente hanno conseguito **ricavi o compensi**, ragguagliati ad anno, non superiori a € **65.000**.

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- i soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Sono stati eliminati alcuni limiti previsti dalla precedente norma quali il costo dei beni strumentali e il sostenimento di costi di dipendenti e collaboratori.

Rimangono in vigore le regole che caratterizzavano anche in passato il regime forfetario; in particolare il reddito è determinato con il criterio di cassa, applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività diversificato in base al codice Ateco e quindi un'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.

Non va tenuta la contabilità, il reddito non è soggetto ad Irap e non si applicano agli indicatori di redditività. Il corrispettivo non è soggetto a Iva, né a ritenuta, né a fattura elettronica.

Il passaggio al regime forfetario può comportare il versamento di Iva detratta in esercizi precedenti in relazione ai beni strumentali e alle rimanenze.

- Flat tax

Dal **2020**, le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi **tra € 65.001 e € 100.000** ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, **determinato nei modi ordinari**, un'imposta sostitutiva delle imposte dirette, addizionali e Irap **del 20%**.

Non possono applicare l'imposta sostitutiva:

- i contribuenti che **partecipano, contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, a **società di persone**, ad **associazioni** o a **imprese familiari**, o che **controllano** direttamente o indirettamente **società a responsabilità limitata** o associazioni in

partecipazione, le quali esercitano **attività economiche** direttamente o indirettamente **riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa o professioni;

- le persone fisiche la cui attività sia **esercitata prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

- Estromissione agevolata degli immobili strumentali

L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali può, dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

- Riporto perdite imprese in contabilità semplificata

Dal 2018, nella determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche non si sottraggono più le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata.

Le suddette perdite sono computate in diminuzione dei **relativi redditi** conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza, **nei successivi**, in misura non superiore all'**80% dei relativi redditi** conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite del periodo d'imposta:

- 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% e nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60%;

- 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60%;

- 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60%.

- Ace e superammortamenti

Con effetto dal 2019 è stata abrogata la normativa Ace che agevolava gli utili non prelevati e i capitali investiti in società.

Non è stata inoltre prorogata la norma che consentiva una deduzione maggiorata degli ammortamenti dei beni nuovi acquistati nell'esercizio (superammortamenti).

- Ires/Irpef ridotta su utili reinvestiti e investimenti

A decorrere dal 2019, il reddito d'impresa può essere assoggettato all'aliquota Ires/Irpef ridotta di 9 punti percentuali (pari cioè al 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente accantonati a riserve, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (esclusi immobili e auto date in uso promiscuo ai dipendenti) anche tramite leasing;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

La norma appare particolarmente di applicazione complessa.

- Iperammortamenti

E' stata prorogata con alcune modifiche l'agevolazione degli investimenti « Industria 4.0 ».

Sono agevolati gli investimenti effettuati nel 2019 e quelli effettuati nel 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

E' prorogata anche l'agevolazione degli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco B della legge n. 232/2016 che prevede una maggiorazione degli ammortamenti del 40%.

Restano confermati gli obblighi di "attestazione" degli investimenti a cura del legale rappresentante della società o, per gli investimenti di importo superiore a € 500.000, da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

Sono inoltre applicabili le norme che consentono di non perdere l'agevolazione in caso di sostituzione di beni agevolati.

- Credito formazione

Prorogato a tutto il 2019 il credito d'imposta sul costo aziendale dei dipendenti impegnati nella **formazione** sulle tecnologie previste dal **Piano nazionale industria 4.0**.

È pari al 50% per le piccole imprese, al 40% per le medie imprese (limite massimo annuale di 300mila euro) e al 30% per le grandi imprese.

- Contributo a fondo perduto per consulenze su Industria 4.0

Per i periodi d'imposta 2019 e 2020 micro e piccole imprese potranno accedere a un contributo a fondo perduto per consulenze su Industria 4.0, in misura pari al 50% della spesa, fino a un massimo di € 40.000 (per le medie imprese, 30% fino a € 25.000).

- Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (R&S)

Dal 2019, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene **ridotto** dal 50% **al 25%**, tranne che per le spese riferite a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché per quelle derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up o Pmi innovative.

- Credito di imposta per riciclaggio plastica

E' riconosciuto alle imprese un credito d'imposta del 36% delle spese pagate per acquistare prodotti realizzati con materiali derivati da imballaggi in plastica o che

comprano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati da raccolta differenziata di carta e alluminio.

- Abolizione del credito d'imposta Irap del 10%

E' stata abrogata la norma che concedeva un credito di imposta del 10% dell'Irap dell'esercizio ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

- Deducibilità Imu

Dal 2019 l'**Imu** relativa agli **immobili strumentali** è **deducibile** nella determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo nella misura del **40%**. Precedentemente era deducibile nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini Irap.

- Deducibilità degli interessi passivi delle immobiliari di gestione

È confermata la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del Tuir (calcolo della deducibilità) degli interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione** per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

- Deducibilità degli interessi passivi

Dal 2019 sono state modificate le norme che regolano la deduzione degli interessi passivi nelle società di capitali.

In particolare il Rol (risultato operativo lordo) dovrà essere determinato applicando le regole fiscali; inoltre l'eccedenza di Rol non ha più un riporto illimitato, ma si limita ai 5 esercizi successivi.

- Rivalutazione beni d'impresa

E' stata riproposta la norma che consente di rivalutare i beni d'impresa con valenza anche fiscale.

E' dovuta un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (es. terreni).

E' possibile inoltre affrancare fiscalmente la riserva di rivalutazione pagando l'imposta sostitutiva del 10%.

I beni oggetto di rivalutazione devono essere presenti nel bilancio 2017 e i maggiori valori sono iscritti nel bilancio 2018.

I maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente a partire dal 2021 (dal 2020 per gli immobili).

- Legge Sabatini

E' stata rifinanziata la legge Sabatini.

- Bonus occupazionale giovani eccellenze

Il datore di lavoro che nell'anno 2019 assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

- giovani in possesso di laurea magistrale ottenuta fra il 1/1/2018 ed il 30/6/2019 con votazione di 110 e lode, con media ponderata durante il percorso di studi di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento dei 30 anni, in università statali o non statali legalmente riconosciute,

- giovani in possesso di dottorato di ricerca ottenuto fra il 1/1/2018 ed il 30/6/2019 prima del compimento dei 34 anni, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Il datore di lavoro avrà diritto all'esonero dalla contribuzione previdenziale INPS per 12 mesi con un tetto massimo di € 8.000.

- *Revisione delle tariffe INAIL*

E' stata disposta una riduzione delle tariffe INAIL per gli anni 2019-2021.

Per questo motivo le basi di calcolo elaborate dal nostro Studio verranno inviate alle aziende entro il 31/3/2019 e l'autoliquidazione per quest'anno viene posticipata al 16/5/2019.

ALTRE DISPOSIZIONI

- *Spesometro 2018*

Si ricorda che entro il 28 febbraio 2019 dovrà essere inviato l'ultimo spesometro relativo al secondo semestre 2018.

- *Tasso legale*

Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale è lo **0,8%**.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio Tentorio